

Jobs act: politiche attive per il lavoro e attività ispettive

24 settembre 2015 da [RSS TeleConsul Editore S.p.A.](#)



Il Decreto Legislativo n. 150/2015 – recante “Politiche attive per il lavoro” – prevede l’istituzione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e dell’Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, il fascicolo elettronico del lavoratore, le nuove regole sullo stato di disoccupazione, l’assegno di ricollocazione. Il Decreto sulle attività ispettive (n. 149/2015) istituisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INPS, INAIL, MINLAV) che avrà il compito di gestire, coordinare e razionalizzare tutte le attività di controllo nel mondo del lavoro.

In tema di disoccupazione, è ora previsto che i lavoratori privi di impiego dichiarino, in forma telematica, al Portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i Centri per l’impiego. Solo successivamente essi sono tenuti a recarsi presso tali Servizi per la stipula di un patto di servizio personalizzato contenente tra l’altro:

- la definizione del profilo personale di occupabilità;
- la definizione degli atti di ricerca attiva e la tempistica degli stessi;
- la disponibilità del richiedente alle attività di partecipazione a iniziative e laboratori per il

rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e l'accettazione di congrue offerte di lavoro.

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi. Esclusivamente con riferimento alla NASpI e alla DIS-COLL, è consentita la "conservazione dello stato di disoccupazione" per il lavoratore beneficiario dell'indennità, che presti attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, tale per cui il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni da lavoro.

Ciascun beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato ed è soggetto, oltre agli obblighi della specifica disciplina di legge, a determinate sanzioni. Nello specifico, con riferimento all'ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, ovvero di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, è applicata:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Per la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di ricerca e formative, è applicata:

- 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Infine, nell'ipotesi di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, vi è decadenza dalla prestazione.

Il provvedimento introduce poi il nuovo istituto dell'assegno di ricollocazione, in sostituzione del contratto di ricollocazione, per i disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, qualora ne facciano richiesta al Centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato. Trattasi di una somma, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Tale assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro 2 mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato

l'intero ammontare dell'assegno. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Ancora, al fine di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, è previsto l'utilizzo dei titolari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune ove siano residenti.

I lavoratori disoccupati, con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato, utilizzati in tali attività, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. L'assegno così erogato è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. Sono, invece, cumulabili con tale assegno, gli assegni e le pensioni di invalidità civile, nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

In materia poi di principi generali per la fruizione degli incentivi connessi all'assunzione, il provvedimento stabilisce un criterio generale per cui nei casi in cui le norme che prevedono incentivi richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica".

Infine, per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo e terzo livello, vengono introdotti, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016, i seguenti benefici:

- non trova applicazione il contributo di licenziamento;
- l'aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%;
- è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI (1,31%) ed il contributo dello 0,30%.

Il Decreto Legislativo n. 149/2015 in materia di attività ispettiva, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, prevede l'istituzione dell'"Ispettorato nazionale del lavoro", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL.

Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di

lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

In particolare, l'Ispettorato: esercita e coordina su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL.